



Avviso n. 35

Ai Genitori/Tutori alunni
Al Personale
IC di Bariano
All'Albo

Oggetto: L. 85/2023 e polizza assicurativa integrativa scolastica – Chiarimenti

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, venerdì 5 maggio, ha pubblicato una comunicazione relativa all'estensione dell'assicurazione obbligatoria, secondo quanto previsto dal D.L. 4 maggio 2023 n. 48 – "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (Decreto Lavoro).

Gli **articoli 17 e 18** riguardano l'integrazione delle tutele assicurative nella scuola.

Art. 17: Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Viene costituito un fondo per i familiari degli studenti rimasti vittime in occasione delle attività formative.

Il fondo, di 10 milioni di euro, **prevede solo i casi mortali** e ricomprende tutti gli infortuni dal 2018 all'anno in corso. Un'ulteriore dotazione di 2 milioni di euro sarà stanziata per gli anni successivi, a partire dal 2024.

Le modalità di accesso al fondo non sono ancora definite e saranno fissate con apposito decreto entro sessanta giorni dalla conversione in legge.

Art. 18: Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

Prevede l'ampliamento delle coperture assicurative obbligatorie prestate dall'INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

L'estensione è prevista a livello sperimentale solo per l'anno scolastico 2023-2024.

Il Decreto stabilisce che la protezione assicurativa obbligatoria tutelerà gli studenti ed il personale docente durante tutte le attività previste nel piano dell'offerta formativa.

L'assicurazione obbligatoria INAIL, tuttavia, si applicherà esclusivamente agli eventi occorsi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività o comunque nell'ambito delle attività programmate.

L'estensione della tutela assicurativa riguarderà anche gli esperti esterni, gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche, gli istruttori ed il personale ausiliario e tecnico-amministrativo.

CONSIDERAZIONI

1. Responsabilità Civile

Come noto, la polizza integrativa scolastica prevede la copertura di una pluralità di rischi, non solo quelli legati agli infortuni.



Tra questi quello più rilevante è quello legato alla Responsabilità Civile dell'Istituto scolastico. L'Art. 2043 del Codice Civile obbliga chiunque, dolosamente o colposamente, abbia causato un danno, al risarcimento dello stesso. **Il Decreto Lavoro non prevede nessuna copertura in questo senso.** L'assenza di una polizza integrativa espone, non solo l'Amministrazione, ma anche i singoli operatori o gli studenti, al risarcimento del danno provocato.

Vero è che l'Amministrazione centrale, in caso di danno da Responsabilità Civile, si surroga al dipendente, tuttavia, nel caso di danno, il rischio di rivalsa è più che reale.

In assenza di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile, il dipendente potrebbe trovarsi nella scomoda situazione di dover risarcire personalmente il danno causato.

Anche la famiglia dello studente potrebbe trovarsi nell'incresciosa circostanza di dover risarcire un danno provocato dolosamente o colposamente dal proprio figlio. A questo proposito, basti pensare ai danni provocati agli occhiali o ai beni personali di altri studenti.

2. L'infortunio

La polizza integrativa scolastica, come si evince dall'aggettivo stesso, va ad integrare, completare e spesso a sostituire le protezioni erogate dall'INAIL.

L'assicurazione obbligatoria INAIL, infatti, tutela esclusivamente **il caso morte e l'invalidità permanente a partire dal 6° punto percentuale.**

Restano, invece, **sempre escluse le spese mediche**, poiché gratuite e a carico del servizio sanitario nazionale (gratuite, ma spesso inutilizzabili alla luce dei tempi di attesa).

La polizza integrativa oltre alle spese mediche, di norma, **garantisce anche le diarie da ricovero o da gesso e, benché regolamentata da apposite tabelle, non prevede franchigie in relazione all'invalidità permanente.**

L'assenza della copertura assicurativa integrativa, se da un lato si rifletterebbe economicamente sulle famiglie degli studenti o sugli assicurati, dall'altro rischia di aumentare il contenzioso. L'infortunato che non vedesse riconosciuto il danno patito potrebbe infatti rivalersi legalmente nei confronti dell'Amministrazione scolastica sotto il profilo della responsabilità civile.

Nella speranza di aver chiarito i Vostri dubbi, resto fiduciosa nel contributo che vogliate offrire alla scuola per la copertura della Polizza integrativa, secondo modalità e tempi descritti dall'Avviso n. 33 – Prot. 5148 del 10/10/2023.

Bariano, 11/10/23

La Dirigente Scolastica
Prof. ssa *Giuseppina Maria Zahora*